

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4315 del 25/07/2025
Oggetto	REVISIONE DELLA CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME PO AD USO IRRIGUO IN LOCALITA' PIEVETTA IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC). CONCESSIONARIO: CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA. PRATICA: PCPPA1170.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4485 del 25/07/2025
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno venticinque LUGLIO 2025 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche); la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156 e l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51; la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), in particolare il Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città

- metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
 - la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
 - il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
 - le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 895/2007, 913/2009, 469/2011, 1622/2011, 173/2014, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021 e le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo; sulla durata delle concessioni n. 787/2014;
 - la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
 - la d.G.R. 1195/2016;
 - la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la determinazione del Direttore Generale di Arpae 268/2025 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PREMESSO CHE:

- con det. DET-AMB-2020-5404 del 10/11/2020 è stata rilasciata al Consorzio di Bonifica di Piacenza, c.f. 91096830335, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale e la relativa occupazione di area demaniale, cod. pratica PCPPA1170, di seguito denominata

“Pievetta”;

- al punto 2 del determinato della sopra richiamata concessione, era previsto che *“al completamento dell’iter istruttorio relativo al prelievo della diga di Molato e il Lago delle Lische”* da parte del Consorzio la concessione dovesse essere rivista;

CONSIDERATO CHE:

- con det. DET-AMB-2025-3805 del 01/07/2025 è stato rilasciato al Consorzio di Bonifica di Piacenza, c.f. 91096830335, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale dalla diga del Molato con occupazione di area demaniale, cod. pratica PCPPA1251, nella quale sono stati valutati i fabbisogni irrigui dell’intero comparto servito oltre che dalla stessa concessione, anche dalla concessione “Lago delle Lische” (codice PCPPA1114 e dalla sopracitata concessione “Pievetta” (codice PCPPA1170) rilasciata nel 2020;
- che il volume complessivo prelevabile dalle sopra richiamate 3 concessioni, a servizio dell’intero comparto irrigato, è stato definito congruo per un valore non superiore a 13.250.000 mc/anno;
- che nell’atto di concessione “Pievetta” era stato definito un volume massimo complessivamente prelevabile dalle 3 sopra richiamate concessioni pari a 11.000.000 mc/anno;

RITENUTO quindi di procedere alla revisione della concessione “Pievetta”, codice pratica PCPPA1170, fissando il volume massimo complessivamente derivabile dalla stessa e dalle derivazioni “diga di Molato” e “Lago delle Lische” in 13.250.000 mc/anno, mantenendo invariati tutti gli altri dati di concessione nonchè le prescrizioni;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione e come già previsto nella DET. 5404/2020:

1. di procedere alla revisione della concessione codice pratica PCPPA1170 rilasciata con det. DET-AMB-2020-5404 del 10/11/2020, fissando il volume massimo complessivamente derivabile

- dalla stessa e dalle derivazioni “diga di Molato” e “Lago delle Lische” in 13.250.000 mc/anno, mantenendo invariati tutti gli altri dati di concessione nonché le prescrizioni;
2. di modificare il comma 3 dell’art 2 del disciplinare, parte integrante della concessione det. 5404/2020 così come di seguito riportato: “In situazioni di severità idrica dichiarata dagli enti competenti il volume massimo derivabile può essere aumentato fino a 6.500.000 mc/anno a condizione che il volume derivabile complessivamente insieme alle derivazioni dalla diga di Molato e Lago delle Lische non sia superiore a 13.250.000 mc/anno”;
 3. di eliminare i commi 1 e 5 dell’art. 8 del disciplinare, parte integrante della concessione det. 5404/2020, in quanto con il rinnovo della concessione di prelievo dalla diga del Molato si è proceduto a definire l’apporto annuale al comparto irriguo di tale concessione;
 4. di approvare conseguentemente il disciplinare di concessione così come revisionato e aggiornato, allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 24/07/2025, registrato al prot. n. 25/07/2025.0134768.E, sostitutivo del disciplinare allegato alla determinazione DET-AMB-2020-5404 del 10/11/2020;
 5. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
 6. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell’Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 7. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l’interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
 8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso all’Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell’art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE SOSTITUTIVO A QUELLO ALLEGATO ALLA DET. 5404/2020

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata al Consorzio di Bonifica di Piacenza, c.f. 91096830335 (cod. pratica PCPPA1170).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa dal Fiume Po è costituita da un natante collegato alla sponda destra del Po sul quale sono alloggiati quattro elettropompe sommergibili alimentate da motori elettrici mediante una cabina di trasformazione 15.000/400 V posta a circa 60 m dall'impianto di sollevamento. Ciascuna elettropompa al massimo dei giri solleva una portata di 250 l/s alla prevalenza di 52 m ed è azionata da un motore da 250 kW.
2. L'opera di presa è sita in comune di Castel San Giovanni (PC), località Pievetta, su terreno di proprietà del demanio pubblico, antistante al foglio 1 mappale 72, coordinate UTM RER x: 535.980 y: 993.466.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a 1.000 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 2.600.000 mc/anno.
3. In situazioni di severità idrica dichiarata dagli enti competenti il volume massimo derivabile può essere aumentato fino a 6.500.000 mc/anno a condizione che il volume derivabile complessivamente insieme alle derivazioni dalla diga di Molato e Lago delle Lische non sia superiore a 13.250.000 mc/anno.
4. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, per alimentare i distretti irrigui Sinistra Tidone, Destra Tidone, Sinistra Extraconsortile e Sinistra Tidone – Sinistra Trebbia, per un totale di 3.321 ha irrigabili, congiuntamente alle derivazioni dalla Diga di Molato e dal lago delle Lische.
5. Il prelievo avviene dal corpo idrico superficiale Fiume Po, identificato con codice N00813IR.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale, pari a 499,79 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2049.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per

la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare e a tenere in regolare stato di manutenzione idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs n. 152/06; fino all'approvazione delle specifiche tecniche e delle modalità di trasmissione dati previste dalla DGR 2254/16, si posticipa l'approvazione degli strumenti di misura dei quantitativi prelevati, proposti dal Consorzio di Bonifica di Piacenza. Nella more di quanto sopra riportato, i dati relativi ai volumi e alle portate derivate dalla risorsa dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno al Servizio Tutela Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici e ad ARPAE Direzione Tecnica. I dati relativi alla risorsa derivata dovranno essere presentati congiuntamente, entro la data sopra indicata, per tutte le derivazioni a servizio dell'intero distretto.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si riportano di seguito le principali prescrizioni ancora valide derivanti dal Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

1. Per quanto concerne la riduzione prescritta del 5% del volume massimo prelevabile contenuta nel parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, si specifica che la stessa è stata ottemperata applicando le disposizioni di cui alla DGR 1415/2016 "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015. Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle regioni delle modalità di quantificazione di volumi idrici ad uso irriguo".
2. La derivazione in oggetto debba mantenere, all'interno del proprio disciplinare di concessione, le stesse prescrizioni indicate nella concessione originale, relative alle modalità di regolazione, nell'attesa della definizione delle portate funzionali di riferimento per l'asta del fiume Po e che la stessa concessione potrà essere rivista e ridefinita in relazione a quanto sarà indicato dal citato Piano del Bilancio Idrico.
3. Al manifestarsi di scenari di criticità idrica dichiarati dall'Osservatorio degli Utilizzi del Distretto del fiume Po, dovranno essere adottate le relative misure straordinarie di riduzione dei prelievi richieste dall'Osservatorio stesso.
4. Al manifestarsi di scenari di severità idrica, rilevata dall'Osservatorio degli Utilizzi del Distretto del fiume Po, il Consorzio dovrà comunicare, all'Osservatorio medesimo, i dati relativi al prelievo secondo le indicazioni dallo stesso dettate.
5. Le attività riguardanti le funzionalità idrauliche saranno sotto l'esclusiva responsabilità e a totale cura e spesa del Consorzio di Bonifica di Piacenza.
6. Si prescrive il mantenimento in essere dell'impianto esistente Pieve del Consorzio di Bonifica di Piacenza, ovvero dei seguenti manufatti funzionali all'attingimento delle acque del fiume Po per uso irriguo e siti presso la sponda, la golenia, l'argine maestro e la campagna del Fiume stesso: - natante con tubazioni di collegamento sulla sponda; - cabina di trasformazione elettrica con cassa d'acqua per protezione condotta dal colpo d'ariete; - passerella di servizio; - condotta posta in attraversamento al corpo arginale come da rappresentazione grafica resa; - condotta lato campagna.
7. Ogni modifica, integrazione e/o nuova costruzione a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, siano le stesse presso la sponda, che nella golenia, che nel corpo arginale, che nel

lato campagna dovranno essere oggetto di valutazione da parte dell'Autorità Idraulica, che provvederà ad esprimere parere positivo, se ritenute ammissibili ai fini della tutela delle opere idrauliche, ad emettere la relativa autorizzazione.

8. L'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata al Consorzio.
9. Gli interventi necessari per la captazione delle acque dal fiume Po, usualmente da porre in essere per ciascuna stagione irrigua e consistenti in movimentazioni di materiale litoide in alveo, dovranno essere ogni volta oggetto di valutazione da parte dell'Autorità Idraulica ed esplicitamente autorizzate.
10. L'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutte le zone demaniali interessate dalle opere esistenti è di competenza del Consorzio di Bonifica di Piacenza.
11. Il Consorzio è tenuto a procedere alle seguenti verifiche per quanto inerente le opere richieste in concessione ed in particolare il tronco di condotta in attraversamento all'argine maestro:
 - verifica triennale della condotta mediante prove di stato di esercizio e di tenuta della stessa ed eventuale video ispezione, da restituirsi formalmente all'Autorità Idraulica, e per le quali la prima data di consegna è fissata al 30 Settembre 2023; le modalità di esecuzione delle prove di cui sopra dovranno essere preventivamente comunicate ed approvate dall'Autorità Idraulica;
 - la sezione arginale in corrispondenza dell'attraversamento della condotta dovrà essere rilevata annualmente al fine di evidenziare possibili dissesti del manufatto, e restituita all'Autorità Idraulica con data di consegna fissata ad ogni 30 Settembre;
 - durante il periodo di esercizio dell'impianto di sollevamento, il Consorzio dovrà procedere alla verifica di eventuali perdite e/o dissesti del rilevato arginale e, a tal fine, dovrà mantenere le superfici arginali in corrispondenza della condotta perfettamente sfalciate; lo sfalcio dovrà avere sviluppo longitudinale di almeno 25 metri, interessare l'intera sezione arginale da lato campagna a lato golena ed essere ripetuto più volte nella stessa stagione se necessario; la

valvola di sfiato posta sulla sommità arginale così come altre opere poste fuori terra dovranno essere sempre mantenute ben visibili e segnalate: in caso contrario non si risponderà di eventuali danni causati alle opere stesse dai mezzi operanti per conto di AIPo;

- nel caso si riscontrasse a seguito di un evento di piena del fiume Po un deposito di materiale flottante a ridosso delle pile di sostegno della passerella sopraelevata posta in golenà, questo dovrà essere prontamente rimosso a cura e spese del Consorzio;
- Il Consorzio è tenuto al controllo del buono stato di consistenza ed esercizio di tutti i manufatti dell'impianto di derivazione ed alla verifica puntuale degli stessi mirata ad evitare qualsiasi condizione che possa creare pregiudizio al buon regime idraulico;
- Il Consorzio è tenuto a ripristinare a regola d'arte ed a proprie cure e spese, le sponde, le opere e le pertinenze idrauliche interferenti con i manufatti esistenti ogni qualvolta vengano a determinarsi condizioni di dissesto tali da costituire pregiudizio al buon regime idraulico. Tali operazioni dovranno essere poste in essere qualora necessarie, anche su richiesta/indicazione dell'Autorità Idraulica, presso qualsiasi opera e luogo.

12. Qualora il Consorzio non dovesse dare esecuzione a quanto stabilito con le prescrizioni contenute nel parere di competenza di AIPo o procurasse danno/alterazione alle opere idrauliche o più in generale agli assetti fluviali del territorio latitante, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, si riserva di fare eseguire d'Ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del Consorzio.
13. In dipendenza di eventuali lavori di pubblico interesse di modifica, integrazione o nuova costruzione di opere idrauliche che interferiscono con uno o più manufatti dell'impianto di derivazione, il Consorzio è obbligato a consentire la realizzazione delle opere in questione in adiacenza, addossamento, e/o interferenza con i manufatti consortili stessi, senza porre ostacoli e senza richiedere compensi o indennizzi, ma offrendo ogni utile e opportuna collaborazione per la risoluzione tecnica ed amministrativa di problematiche di qualsiasi genere. In tale obbligo sono

compresi tutti gli eventuali oneri, a carico del Consorzio stesso, per l'adeguamento delle strutture consortili al nuovo assetto imposto dall'Autorità Idraulica.

14. In considerazione del fatto che i manufatti dell'impianto di derivazione ricadono all'interno di aree allagabili, dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del Consorzio, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità, ovvero la messa in atto di tutte le procedure idonee in caso di eventi di piena per quanto attinente ai pericoli connessi; nello specifico operatori e mezzi dovranno essere allontanati con debito preavviso dalle strutture non appena i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili con la sicurezza del personale.
15. Il Consorzio è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna), ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il Consorzio non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da AIPo, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese.
16. In caso di attivazione del Servizio di Piena, il Consorzio è tenuto alla vigilanza continuativa delle proprie strutture in argomento e sarà responsabile delle eventuali problematiche che si potrebbero presentare, delle quali dovrà dare immediata comunicazione all'Autorità Idraulica; il Consorzio è pertanto obbligato a collaborare con il personale tecnico-idraulico competente all'espletamento del Servizio di Piena ai sensi del dell'R.D. 523/1904 e dell'R.D. 2669/1937, oltre ad assumere a totale proprio carico ogni spesa ed onere necessario per porre in essere gli interventi necessari alla neutralizzazione di conseguenze negative verso la stabilità ed officiosità delle opere idrauliche se indotte dalla presenza dei manufatti consortili.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi

della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.